

Cuneo, 21 novembre 2018
Protocollo n. 85211

Proposta di Partenariato Pubblico Privato afferente i servizi di gestione energia con riqualificazione delle centrali termiche, gestione antincendio e attività concernenti l'efficienza energetica del patrimonio Comunale [CIG 7642586D78 – CUP B28E17000000007]

A seguito di richieste da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:

- ai fini della sola partecipazione al bando può considerarsi equipollente la laurea in ingegneria edile – architettura rispetto alla laurea in architettura, anche alla luce di alcune sentenze TAR in merito.
Resta comunque vincolante la necessità per la ditta aggiudicataria di disporre della prestazione professionale di un architetto qualora la Soprintendenza individui l'interesse storico su uno degli edifici oggetto di interventi di riqualificazione previsti nell'offerta e riguardanti gli aspetti estetici del fabbricato, come esplicitato dall'articolo 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 s.m.i.;
- il fatturato di cui devono disporre i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riferito al soggetto di cui all'articolo 46 — comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) — del Codice;
- ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 10 del Disciplinare di gara e in particolare della classificazione delle opere oggetto di progettazione, sono da considerarsi accoglibili gli interventi di progettazione svolti e rientranti nella classifica E.10;
- come dispone il punto d), il requisito di cui all'articolo 10, paragrafo c), può essere soddisfatto con la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente

